

Salute Benessere e Autonomia della Persona

Proposta N.: **DD/PRO/2023/20810**

**OGGETTO: DINIEGO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA
SANITARIA INTESTATA ALLA SOCIETA' SUBZERO SRL SITA IN VIA BRUGNOLI 8/2A – 8/2B
– 8/2C BOLOGNA**

LA DIRETTRICE

Considerato che:

- dal vigente quadro normativo ed in particolare dalla delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n.327/2004, emerge la necessità di autorizzare all'esercizio le strutture sanitarie e gli studi professionali odontoiatrici, di chirurgia ambulatoriale e in generale gli studi professionali le cui attività possono comportare rischi per la sicurezza del paziente;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 22/2019 il Dipartimento di Sanità Pubblica rilascia il proprio parere al Comune in base a quanto riportato nel verbale di sopralluogo effettuato dalla commissione per l'autorizzazione;

Vista l'istanza presentata in data 19/09/2023 PG.n. 616679 dal legale rappresentante dalla società SUBZERO SRL P.IVA 0409545120 sede legale in Castel San Pietro via A. Meucci 24/C, tendente ad ottenere l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della struttura sita in Bologna via Brugnoli 8/2A – 8/2B – 8/2C, denominata "011 Cryo" per l'esercizio di un ambulatorio medico e un locale per criosauna;

Preso atto:

- dell'istruttoria effettuata dalla competente Commissione Esperti ex L.R.22/2019 e del sopralluogo effettuato in data 18/10/2023;
- del parere **negativo** espresso in data 12/12/2023 PG.n. 821909 dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL di Bologna in quanto le attrezzature utilizzate per la criosauna facciale e total body non sono attrezzature elettromedicali ma macchine ad uso estetico.

Dato atto in data 15/12/2023 con PG. 830778 al legale rappresentante della struttura della comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell'autorizzazione all'esercizio della struttura sita in Bologna via Brugnoli 8/2A – 8/2B – 8/2C, denominata "011 Cryo" per l'esercizio di un ambulatorio medico e un locale per criosauna;

Ritenuto opportuno non concedere l'autorizzazione sanitaria richiesta per i seguenti motivi:

- il parere negativo espresso da parte della sopracitata Commissione Esperti;
- la mancanza di elementi indispensabili al rilascio dell'autorizzazione;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale PG. n. 33682/2023, di ridefinizione dell'organizzazione complessiva della struttura dell'Ente e di approvazione dello schema organizzativo ai sensi dell'art.43 dello Statuto Comunale;
- l'Atto del Sindaco P.G. n. 338609/2023 di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali di funzioni e responsabilità al Capo Dipartimento;
- la determinazione dirigenziale PG. n. 716819/2022 con cui è stata approvata l'organizzazione del Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità;
- la successiva determinazione dirigenziale PG.n. 844630/2023 con cui sono state aggiornate le deleghe e le funzioni del Capo Dipartimento e del Dirigente del Settore;

Visti:

- l'art. 43 della Legge 23.12.1978 n.833;
- la Legge Regionale n.22 del 06 Novembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 327/04;
- gli artt. 28 e 30 del vigente "Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente" del Comune di Bologna;
- l'art. 5 della L.R. 4.5.82 n. 19 ss.mm.;
- la circolare di Giunta Regionale n.6/2006;

NON CONCEDE

per le motivazioni indicate in premessa, alla società SUBZERO SRL P.IVA 0409545120 sede legale in Castel San Pietro via A. Meucci 24/C, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della struttura sita in Bologna via Brugnoli 8/2A – 8/2B – 8/2C, denominata "011 Cryo" per l'esercizio di un ambulatorio medico e un locale per criosauna.

Si comunica ai sensi della L. 241/90 che, contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al locale T.A.R., entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto stesso in base all'art. 21 L. 6/12/1971 n. 1034 e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica dell'atto in base all'art.9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -